

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 6/2021 (Atti del Consiglio)

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 9 febbraio 2021**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 74/2004

Art. 2 - Applicazione

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 122 e l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e, in particolare, l'articolo 21 per il quale "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni";

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 74/2004 che si occupa del rimborso ai comuni delle spese inerenti alle elezioni regionali in quanto l'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 ha ridotto l'operatività degli uffici ed ha impedito il rispetto del termine previsto per i relativi rendiconti dalla cui presentazione scattano le verifiche e i conseguenti rimborsi;
2. Le modifiche consistono nella eliminazione del carattere perentorio del termine e nel suo allungamento, anche per le elezioni 2020, a cinque mesi invece dei quattro finora previsti;
3. Per motivi di evidente urgenza, in quanto il termine vigente è già scaduto, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), è sostituito dal seguente:
"3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni; la Giunta regionale verifica l'ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e liquidazione."

Art. 2

Applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalle spese elettorali relative alle elezioni regionali del 2020.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 febbraio 2021, n. 36
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 febbraio 2021, n. 29

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Approvata in data 9 febbraio 2021

Divenuta legge regionale 6/2021 (atti del Consiglio)